

	Procedure per la segnalazione di illeciti e irregolarità	Edizione n° 01 del 11/06/2018
		Pagina 1 di 8

PROCEDURE PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI E IRREGOLARITA' (WHISTLEBLOWING E ALTRE SEGNALAZIONI)

Sommario

PROCEDURE PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI E IRREGOLARITA' (WHISTLEBLOWING E ALTRE SEGNALAZIONI).....1

1. SCOPO, CAMPO DI APPLICAZIONE E NORME DI RIFERIMENTO.....	2
2. DEFINIZIONE DI WHISTLEBLOWING/SEGNALAZIONE.....	2
3. CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI DEL WHISTLEBLOWING.....	3
4. MODALITA' E DESTINATARI DELLA SEGNALAZIONE DEL WHISTLEBLOWER.....	4
a) All'ANAC: l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha predisposto un proprio canale dedicato tramite il quale effettuare la segnalazione di illeciti ed irregolarità da parte del dipendente pubblico nell'esercizio delle proprie funzioni (<i>whistleblower</i>).....	4
5. VERIFICA DELLA FONDATEZZA DELLA SEGNALAZIONE DEL WHISTLEBLOWER.....	5
6. FORME DI TUTELA DEL WHISTLEBLOWER.....	6
a) Obblighi di riservatezza sull'identità del whistleblower e sottrazione al diritto di accesso della segnalazione.....	6
b) Divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower.....	7
7. RESPONSABILITA' DEL WHISTLEBLOWER.....	7
8. ALTRE SEGNALAZIONI.....	8
9. FLUSSI INFORMATIVI.....	8
10. ARCHIVIAZIONE.....	9

	Procedure per la segnalazione di illeciti e irregolarità	Edizione n° 01 del 11/06/2018
		Pagina 2 di 8

1. SCOPO, CAMPO DI APPLICAZIONE E NORME DI RIFERIMENTO

Scopo del presente documento è quello di rimuovere i fattori che possono ostacolare o disincentivare ogni tipo di segnalazioni per timori di ritorsioni o discriminazioni.

In tale prospettiva, l'obiettivo perseguito dalla presente procedura è quello di fornire al whistleblower (e cioè colui che segnala violazioni e/o irregolarità commesse sul luogo di lavoro) chiare indicazioni operative circa oggetto, contenuti, destinatari e modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché circa le forme di tutela che gli vengono offerte nel nostro ordinamento.

La presente procedura disciplina le modalità di segnalazione degli illeciti nell'ambito delle attività di prevenzione della corruzione previste dal vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018- 2020 di Milanosport S.p.A., adottato con determina dell'Amministratore Unico del 31 gennaio 2018 e successivi aggiornamenti.

Il processo di segnalazione, ove non costantemente assoggettato a un puntuale e accorto controllo interno, potrebbe rappresentare direttamente e/o indirettamente un mezzo attraverso il quale potrebbero essere perpetrate le fattispecie di reato contemplate dal decreto legislativo 231/2001 e successive modifiche. Il presente documento ha pertanto lo scopo di assicurare che le attività svolte avvengano in modo conforme alle disposizioni di legge e ai regolamenti vigenti in materia, al modello di organizzazione, gestione e controllo adottato ai sensi del D.lgs. 231/01, al Codice Etico della Società, alle disposizioni previste alla Legge 179/2017 ed alle Direttive ANAC relative alla stessa.

2. DEFINIZIONE DI WHISTLEBLOWING/SEGNALAZIONE

Con l'espressione whistleblowing si fa riferimento al dipendente di un'amministrazione che segnala violazioni o irregolarità, commesse ai danni dell'interesse pubblico, agli organi legittimati ad intervenire.

	Procedure per la segnalazione di illeciti e irregolarità	Edizione n° 01 del 11/06/2018
		Pagina 3 di 8

La segnalazione (whistleblowing) è un atto di manifestazione di senso civico, attraverso cui il whistleblower contribuisce all'emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per l'amministrazione di appartenenza e, di riflesso, per l'interesse pubblico collettivo.

Il whistleblowing è la procedura volta ad incentivare le segnalazioni e a tutelare, proprio in ragione della sua funzione sociale, il whistleblower.

Lo scopo principale del whistleblowing è quello di prevenire o risolvere un problema internamente e tempestivamente.

3. CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI DEL WHISTLEBLOWING

Il whistleblower deve fornire tutti gli elementi utili affinché gli uffici competenti possano procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.

A tal fine, la segnalazione deve preferibilmente contenere i seguenti elementi:

- a) Generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito della Società;
- b) Una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto della segnalazione;
- c) Se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti;
- d) Se conosciute, le generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge l'attività) che consentano di identificare il/i soggetto/i che ha/hanno posto in essere i fatti segnalati;
- e) L'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- f) L'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- g) Ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

	Procedure per la segnalazione di illeciti e irregolarità	Edizione n° 01 del 11/06/2018
		Pagina 4 di 8

4. MODALITA' E DESTINATARI DELLA SEGNALAZIONE DEL WHISTLEBLOWER

La segnalazione può essere indirizzata:

a) All'ANAC: l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha predisposto un proprio canale dedicato tramite il quale effettuare la segnalazione di illeciti ed irregolarità da parte del dipendente pubblico nell'esercizio delle proprie funzioni (*whistleblower*).

Dall'8 febbraio 2018 è infatti operativa un'applicazione attraverso la quale il segnalante potrà rivolgersi ad ANAC in maniera riservata e garantita, tramite piattaforma informatica.

Il soggetto che voglia servirsi di tale canale potrà collegarsi al sito dell'Autorità nella sezione "segnalazione anonima di illecito" seguendo la procedura ivi riportata.

In ogni caso, poiché Milanosport, con questo documento, ha adottato una propria procedura al fine di garantire l'effettuazione per via interna delle predette segnalazioni, così come sin qui illustrato, la segnalazione può essere indirizzata avvalendosi, preferibilmente, del modulo allegato:

b) Al Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza (RPCT) di Milanosport;

c) All'OdV di Milanosport.

d) Utilizzando l'apposita piattaforma informatica, percorribile attraverso il sito aziendale, alla voce "Amministrazione Trasparente"

Qualora uno dei predetti soggetti riceva una segnalazione, questa viene protocollata ed iscritta nel relativo registro nonché trasmessa all'altro soggetto affinché venga reso edotto di un potenziale illecito/irregolarità. In tale caso l'identità del segnalante rimane comunque tutelata dal ricevente la segnalazione.

	Procedure per la segnalazione di illeciti e irregolarità	Edizione n° 01 del 11/06/2018
		Pagina 5 di 8

Qualora il whistleblower rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio¹, l'invio della segnalazione ai suddetti soggetti non lo esonera dall'obbligo di denunciare alla competente Autorità giudiziaria i fatti penalmente rilevanti e perseguibili d'ufficio di cui abbia avuto conoscenza nell'esercizio o a causa della propria funzione o servizio e le ipotesi di danno erariale

La segnalazione può essere presentata mediante invio, all'indirizzo di posta elettronica a tal fine appositamente attivato, **segnalazionianticorruzione@milanosport.it**, oppure all'indirizzo dell'OdV: **odv@milanosport.it**. In tal caso, l'identità del segnalante sarà conosciuta solo dal ricevente che ne garantirà la riservatezza, fatti salvi i casi in cui non è opponibile per legge.

5. VERIFICA DELLA FONDATEZZA DELLA SEGNALAZIONE DEL WHISTLEBLOWER

La gestione e la verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono affidate normalmente al RCA (Responsabile Compliance Audit) che vi provvede nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati.

A tal fine, il RCA può avvalersi del supporto e della collaborazione delle competenti strutture e, all'occorrenza, di organi di controllo esterni (tra cui Guardia di Finanza, Direzione Provinciale del Lavoro, Comando della Polizia locale, Polizia di Stato, Carabinieri).

Qualora, all'esito della verifica, la segnalazione risulti fondata, il RCA, in relazione alla natura della violazione, provvederà a:

- a) Presentare denuncia all'Autorità giudiziaria competente;

¹ incaricato di pubblico servizio, ai sensi della legge italiana, identifica chi, pur non essendo propriamente un pubblico ufficiale con le funzioni proprie di tale status (certificative, autorizzative, deliberative), svolge comunque un servizio di pubblica utilità presso organismi pubblici in genere.

	Procedure per la segnalazione di illeciti e irregolarità	Edizione n° 01 del 11/06/2018
		Pagina 6 di 8

b) Comunicare l'esito dell'accertamento al Presidente del Consiglio di Amministrazione/Direttore Generale, e per conoscenza al RPCT, affinché si provveda all'adozione dei provvedimenti disciplinari conseguenti;

c) Attivare le funzioni aziendali competenti per gli eventuali ulteriori provvedimenti/azioni da adottare a tutela della Società

d) Comunicare l'esito dell'accertamento all'OdV

6. FORME DI TUTELA DEL WHISTLEBLOWER

a) **Obblighi di riservatezza sull'identità del whistleblower e sottrazione al diritto di accesso della segnalazione.**

Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni di cui al codice penale nonché delle ipotesi in cui l'anonimato non è opponibile per legge (es. indagini penali, tributarie, ispezioni di organi di controllo) l'identità del whistleblower viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione.

Pertanto, fatte salve le eccezioni di cui sopra, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso e tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione delle segnalazioni, sono tenuti a tutelarne la riservatezza di tale informazione.

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

Per quanto concerne, in particolare, l'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante può essere rivelata all'autorità disciplinare e all'incolpato solo nei casi in cui:

i) Vi sia il consenso del segnalante;

ii) La contestazione dell'addebito disciplinare risulti fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell'incolpato, sempre che tale circostanza venga da quest'ultimo dedotta e comprovata in sede di audizione o mediante la presentazione di memorie difensive.

	Procedure per la segnalazione di illeciti e irregolarità	Edizione n° 01 del 11/06/2018
		Pagina 7 di 8

La segnalazione del whistleblower è, inoltre, sottratta al diritto di accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della L. 241/1990 e ss.mm.ii.

Il documento del whistleblower non può, pertanto, essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte dei richiedenti, ricadendo nell'ambito delle ipotesi di esclusione di cui all'art. 24, comma 1, lett. a), della L. 241/1990 s.m.i.

b) Divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower

Nei confronti del dipendente che effettua una segnalazione ai sensi della presente procedura, non è consentita né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

Per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili.

La tutela è circoscritta alle ipotesi in cui segnalante e denunciato siano entrambi dipendenti di Milanosport.

Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito deve dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione al RPCT che, valutata la sussistenza degli elementi, segnala l'ipotesi di discriminazione contemporaneamente a:

- a) Consiglio di Amministrazione;
- b) Organismo di Vigilanza

Con riferimento alle forme di tutela del whistleblower si rinvia per completezza alla procedura sanzionatoria nel suo complesso.

7. RESPONSABILITA' DEL WHISTLEBLOWER

	Procedure per la segnalazione di illeciti e irregolarità	Edizione n° 01 del 11/06/2018
		Pagina 8 di 8

La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del whistleblower nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale. Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre sedi competenti, eventuali forme di abuso della presente procedura, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura.

8. ALTRE SEGNALAZIONI

Le altre tipologie di segnalazioni nonché quelle prive di elementi utili per l'identificazione dell'autore, anche se recapitate tramite le modalità previste dal presente documento, non verranno prese in considerazione nell'ambito delle procedure volte a tutelare il dipendente che segnala illeciti, ma per eventuali ulteriori verifiche da parte del Responsabile Ufficio Compliance Audit, al quale le stesse devono essere inviate da parte dell'Ufficio che le riceve. Il Responsabile Ufficio Compliance Audit, effettuata ogni opportuna verifica, dovrà informare tempestivamente l'Ufficio Risorse Umane e per quanto di sua competenza l'OdV, per gli opportuni provvedimenti.

Resta fermo il requisito della veridicità dei fatti o situazioni segnalate, a tutela del denunciante.

9. FLUSSI INFORMATIVI

I flussi informativi sono disciplinati all'interno del Modello organizzativo. Il Responsabile Ufficio Compliance Audit ha il compito di osservare la procedura e di farne osservare il contenuto nei limiti delle proprie funzioni. In particolare tale responsabile invia periodicamente con cadenza bimestrale all'Organismo di vigilanza e al RPCT una relazione contenente le eventuali segnalazioni ricevute con i relativi esiti, anche quelli di archiviazione. Anche in caso di assenza di segnalazioni tale relazione dovrà essere inviata, dandone atto. L'Organismo di vigilanza e gli altri organi di controllo interno hanno la facoltà di svolgere ispezioni/controlli sull'effettiva applicazione della presente procedura, richiedendo tutta la documentazione necessaria.

	Procedure per la segnalazione di illeciti e irregolarità	Edizione n° 01 del 11/06/2018
		Pagina 9 di 8

10. ARCHIVIAZIONE

L'archiviazione deve avvenire con modalità tali da impedire modifiche successive, al fine di permettere la corretta tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi. Tutta la documentazione indicata nella presente procedura deve essere raccolta in un unico archivio cartaceo e sul server della Società in formato digitale e conservata a cura del Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza.